



31 maggio 2018

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali per l'istituzione e l'uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] n. 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Rapporto sui risultati
della procedura di consultazione

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
1.1	Contesto	3
1.2	Contenuto del progetto	3
2	Svolgimento della consultazione e panoramica sui risultati	5
2.1	Osservazioni introduttive.....	5
2.2	Riassunto dei risultati della consultazione.....	5
2.3	Risultati riguardanti l'EES e il controllo di frontiera automatizzato	6
2.4	Risultati riguardanti l'NFP	10
3	Elenco dei partecipanti.....	12

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

I regolamenti (UE) 2017/2226¹ che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) e (UE) 2017/2225² che modifica il codice frontiere Schengen (CFS)³ per l'uso dell'EES sono stati adottati il 30 novembre 2017 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE e notificati alla Svizzera in quanto sviluppi dell'acquis di Schengen il 17 gennaio 2018. Nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen (AAS)⁴ tra la Svizzera e la UE/CE, la Svizzera si è impegnata a recepire e trasporre, in linea di massima, tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS).

Il Consiglio federale ha approvato il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen il 14 febbraio 2018 con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS) e ha avviato la pertinente consultazione, protrattasi fino al 21 maggio 2018.

Per espletare la procedura nazionale di approvazione, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla data di notifica da parte dell'UE, incluso un eventuale referendum. Il termine scade pertanto il 17 gennaio 2020.

1.2 Contenuto del progetto

Smart Borders è l'iperonimo per due sistemi per la gestione delle frontiere esterne di Schengen: il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit-System, **EES**) e il programma nazionale di facilitazione (National Facilitation Programme, **NFP**; in precedenza Registered Traveller Program, RTP) per viaggiatori registrati. L'EES e l'NFP mirano a modernizzare la gestione delle frontiere, migliorare la sicurezza dello spazio Schengen, semplificare l'entrata nello spazio Schengen e la partenza dallo stesso per determinati gruppi di persone e, tramite l'automatizzazione di diverse procedure, a rendere più efficaci i controlli alla frontiera, consentendo così di fronteggiare il crescente numero di persone che valicano i confini.

L'EES rileva elettronicamente l'entrata e l'uscita di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata e calcola automaticamente la durata del loro soggiorno nello spazio Schengen. L'EES consente di individuare più facilmente i casi di migrazione irregolare (in particolare i cosiddetti overstayer) e, in occasione dei controlli svolti sul territorio degli Stati Schengen, non da ultimo grazie all'impiego di identificatori biometrici (immagine del volto e impronte digitali), di identificare le persone che viaggiano senza documenti.

¹ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

² Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/2225 GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.

⁴ RS **0.362.31**

Gli Stati Schengen hanno inoltre la possibilità di istituire su base volontaria un proprio NFP e di gestirlo anche in cooperazione con altri Stati Schengen. Il gruppo target è costituito dai viaggiatori frequenti cittadini di Stati terzi che, dopo essersi sottoposti a un controllo di sicurezza, ottengono lo statuto di «viaggiatori registrati» e possono pertanto beneficiare di un controllo agevolato alla frontiera. Siccome i cittadini di Stati terzi con statuto NFP non devono più essere interrogati sistematicamente dai funzionari addetti al controllo di confine in merito allo scopo del loro soggiorno e ai mezzi finanziari di cui dispongono, possono beneficiare di un passaggio facilitato del confine grazie a controlli automatizzati (varchi automatici). Accanto al passaggio facilitato del confine per viaggiatori frequenti, un NFP consente alle autorità di controllo alla frontiera di concentrare le proprie risorse in maniera più mirata sui possibili viaggiatori «mala fide».

L'introduzione dell'EES rende superflua la timbratura manuale dei documenti di viaggio, sostituendola con la registrazione elettronica dell'entrata e della partenza direttamente nell'EES, e consente di **automatizzare ulteriormente i controlli alla frontiera** (sistemi self-service e varchi automatici). È quanto codificato contestualmente alla modifica del CFS (regolamento [UE] 2017/2225).

Gli Stati Schengen possono inoltre prevedere un controllo alla frontiera automatizzato (varchi automatici) anche per tutti i viaggiatori in possesso di un passaporto biometrico, a prescindere dalla necessità di una registrazione nell'EES, dalla nazionalità e dalla durata del soggiorno.

Gli Stati Schengen possono scegliere autonomamente se e in che misura usare sistemi di controllo di frontiera automatizzati.

2 Svolgimento della consultazione e panoramica sui risultati

2.1 Osservazioni introduttive

Dal presente rapporto emerge quali disposizioni sono state accolte favorevolmente, negativamente o con scetticismo e se sono state proposte modifiche. Ove un partecipante approvi il progetto in maniera generale si dà per acquisito che accetta tutte le disposizioni salvo quelle che respinge espressamente. Ove un partecipante respinga il progetto in maniera generale si dà per acquisito che respinge tutte le disposizioni salvo quelle che approva espressamente.

Il presente rapporto costituisce una sintesi dei risultati della consultazione. La lista dei partecipanti è reperibile al capitolo 3. Per le motivazioni circostanziate si rimanda ai pareri originali.⁵

2.2 Riassunto dei risultati della consultazione

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere c-e della legge sulla consultazione (LCo)⁶ è stata svolta una consultazione.

I pareri inoltrati sono stati 41. Si sono pronunciati 23 Cantoni, 4 partiti, 3 associazioni mantello, il TAF e 10 altre cerchie interessate. 4 partecipanti hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi (**OW, TAF, FER, asm**).

GL non ha formulato osservazioni in merito al progetto.

AR, BS, SG, SH, TG, ZG accolgono il progetto con i necessari adeguamenti di legge e ordinanza e rinunciano a formulare ulteriori osservazioni.

AI, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SO, TI, VD, VS, PLR, PPD, PSS, Aerosuisse, ASM, CCPCS, CDDGP, CP, Flughafen ZH, GE aéroport e UCS approvano il progetto nel suo insieme e formulano alcune osservazioni.

BE, BL, FR, GE, JU, NE, NW, SO, TI, VD, VS, Aerosuisse, ASM, CP, CCPCS, CDDGP, Flughafen ZH, GE aéroport e UCS formulano osservazioni in merito alle conseguenze finanziarie per i Cantoni e chiedono precisazioni al riguardo.

AI, PLR e PPD ritengono che i miglioramenti previsti per quanto riguarda il controllo dei cittadini di Stati terzi apporteranno un plusvalore.

Aerosuisse ritiene che l'**EES** e il programma di facilitazione **NFP** apportino agevolamenti per quanto riguarda il numero crescente di viaggiatori che valicano i confini e modernizzino la gestione delle frontiere. **Aerosuisse** e **GE aéroport** chiedono un coordinamento con l'attuazione di ETIAS, ovvero un'attuazione simultanea. **Aerosuisse** vorrebbe essere coinvolta nei lavori il più rapidamente possibile.

Asylex formula alcune critiche.

L'**UDC** si dice critica nei confronti del progetto, che sostiene solo a determinate condizioni.

⁵ Rapporto dei risultati della consultazione all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2018 > DFGP.

⁶ RS 172.061

2.3 Risultati riguardanti l'EES e il controllo di frontiera automatizzato

Modernizzazione e ottimizzazione dei controlli

AG, LU, VS, CDDGP, CP, Flughafen ZH e UCS accolgono favorevolmente l'introduzione dell'EES, che modernizza e automatizza la gestione delle frontiere accrescendo così l'efficienza dei controlli alla frontiera e la sicurezza nello spazio Schengen.

Flughafen ZH è favorevole a un controllo alle frontiere più rapido ed efficace e a un utilizzo economico dello spazio dell'aeroporto di Zurigo. Valuta positivamente l'utilizzo dei varchi ABC da parte dei cittadini di Stati terzi.

CP sottolinea che l'identificazione delle persone che non hanno lasciato lo spazio Schengen sarà facilitata. Approva questa evoluzione e ritiene peraltro che questa modernizzazione non imponga obblighi eccessivi ai viaggiatori.

FR si rallegra di questa evoluzione, la quale concorre ad snellire i controlli dal punto di vista dei viaggiatori. Nutre tuttavia dei dubbi per quanto riguarda la capacità o la volontà di determinati Stati Schengen di assicurare effettivamente il controllo alle proprie frontiere. **ASM** e **CDDGP** chiedono che determinati Stati Schengen rafforzino i propri controlli alle frontiere esterne e sperano che l'EES concorrerà a garantire una tale evoluzione.

GE presuppone una riduzione dei tempi d'attesa al momento dei controlli alle frontiere nonché maggiori garanzie in tema di qualità dei dati e dei passaporti.

Controllo alla frontiera completamente automatizzato

GE aéroport accoglie favorevolmente la possibilità per tutti i viaggiatori di beneficiare di un controllo automatizzato alle frontiere Schengen. Il sistema di registrazione self-service dovrebbe essere accessibile a tutti i passeggeri, anche in occasione di una prima entrata. **GE aéroport** favorisce un'automatizzazione completa del controllo, senza la presenza di un agente delle guardie di confine (controllo semi-automatizzato). Ritiene che a lungo termine si debba mirare a questo obiettivo.

Rallentamento dei controlli alla frontiera e bisogni degli aeroporti

Flughafen ZH sottolinea che in un primo tempo (nei primi mesi o anni) si verificheranno dei rallentamenti e delle complicazioni durante i controlli alle frontiere. È questa l'esperienza maturata a Zurigo in riferimento ai viaggiatori svizzeri ed europei nonché a Francoforte.

Sempre secondo **Flughafen ZH**, per garantire un'attuazione malgrado tutto ottimale è opportuno coinvolgere quanto prima possibile gli aeroporti svizzeri nei processi e conoscere tempestivamente i processi in questione. Flughafen ZH ritiene che l'infrastruttura necessaria agli aeroporti debba essere disponibile in tempo utile (le modifiche richiedono talvolta anni di pianificazione), compresi gli allacciamenti ai sistemi in questione. Per un'attuazione efficace occorre pertanto che Confederazione e Cantoni dispongano di mezzi finanziari sufficienti. **GE aéroport** ritiene che il progetto comporti per gli aeroporti investimenti finanziari ingenti che vanno pianificati.

Diritti d'accesso

AG e **UCS** accolgono favorevolmente, in particolare, i diritti d'accesso per le autorità cantonali di polizia, migratorie e di perseguimento penale previsti dal nuovo articolo 103c LStr.

BL, NW, CCPCS e CDDGP rilevano la necessità di garantire che i servizi dei corpi di polizia competenti per i controlli all'interno del Paese dispongano dei necessari diritti d'accesso all'EES. Anche **BL** si aspetta che la SEM garantisca ai corpi di polizia un allacciamento senza attriti al nuovo sistema.

ASM e CDDGP approvano gli accessi previsti per l'EES. Sono favorevoli a questo sistema Schengen e al fatto che le autorità cantonali preposte alla migrazione beneficino di un accesso per verificare la durata del soggiorno autorizzato. Plaudono ai diritti d'accesso concessi per motivi di sicurezza, in particolare a Europol. **GR** trova logico che anche le autorità di perseguimento penale ed Europol abbiano accesso all'EES. Secondo **ASM e CDDGP** il sistema consente parimenti una migliore gestione della migrazione e una lotta più efficace contro gli abusi. Secondo loro l'elenco delle persone che hanno superato la durata del soggiorno autorizzato è utile e dovrebbe essere accessibile online tramite un login quanto più possibile semplice e rapido.

Anche **FR** auspica accessi semplici e rapidi per i servizi di polizia e di migrazione.

Secondo **TI** è un vantaggio che le *autorità competenti in materia di visti* possano accedere all'EES per verificare se il soggiorno di un titolare di un visto è ancora legale.

TI sottolinea tuttavia che si sarebbe dovuto prevedere un accesso anche per le *autorità preposte all'asilo*. Vista la grande utilità di un siffatto accesso, ritiene che si debba segnalare questa lacuna a livello europeo. Anche l'**UDC** deplora l'assenza di un accesso ai dati dell'EES per le autorità preposte all'asilo; prende tuttavia atto con soddisfazione dell'impegno profuso dai rappresentanti svizzeri in merito alla questione.

VD osserva che numerosi accessi previsti dall'articolo 103c LStr dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile in funzione delle necessità e dovrebbero perseguire il solo scopo di verificare la legalità del soggiorno.

UCS approva l'accesso all'EES previsto per le autorità comunali di polizia. Accoglie inoltre favorevolmente il calcolatore della durata del soggiorno e la sicurezza giuridica che viene a crearsi grazie a questo strumento.

Abbandono della timbratura manuale

AG osserva che l'abbandono della timbratura manuale dei documenti di viaggio ha per conseguenza che saranno documentati unicamente i passaggi alla frontiera tramite l'EES. Non sarà pertanto più possibile procedere a verifiche sul terreno, fuori dal sistema. **ASM e CDDGP** sono soddisfatte del cambiamento e della fine della timbratura manuale.

Costi

Aerosuisse refuta le considerazioni riguardanti i costi. La formulazione dà la possibilità ai Cantoni di trasferire ai gestori degli aeroporti le spese per l'infrastruttura, gli adeguamenti dei processi operativi e la formazione del personale. Questa possibilità contrasta la politica del Consiglio federale in materia di aviazione, la quale persegue condizioni quadro attrattive per i viaggiatori. Le spese di sicurezza di competenza dei Cantoni devono essere a carico degli stessi. **GE aéroport** ritiene parimenti che la formulazione dia adito a un trasferimento dei costi ai gestori degli aeroporti. Ora, la responsabilità dell'attuazione di Schengen è compito degli Stati. Occorrono pertanto precisazioni in merito ai finanziamenti.

CP ritiene che i costi sono sopportabili e proporzionali ai vantaggi che si possono sperare da questa modernizzazione.

CDDGP sottolinea che per sviluppare i *sistemi* di controllo alla frontiera e mettere a disposizione *personale qualificato* i Cantoni dovranno operare degli investimenti.

Secondo **ASM, CCPCS, CDDGP e UCS**, le spese che secondo il rapporto esplicativo incomberebbero ai Cantoni (per i sistemi informatici) non si giustificano. L'accesso all'EES dovrebbe essere garantito tramite il portale SSO. A parte i sistemi di polizia non è chiaro quali altri sistemi sarebbero interessati. Chiedono che gli adeguamenti richiesti e i relativi costi siano precisati in tempo utile affinché Cantoni e città possano prevedere i necessari finanziamenti.

FR sottolinea che gli allacciamenti ai sistemi comporteranno delle spese, come anche la formazione degli utenti del sistema.

BE propone che i costi che l'introduzione dell'EES genererà per i Cantoni (nuova interfaccia e l'adeguamento di EneX, acquisto di telecamere e allestimento del servizio web, allacciamento all'EES e adeguamento dei sistemi di consultazione) vengano finanziati in prevalenza grazie al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF-Frontiere).

GE prende atto dei costi per i Cantoni (allacciamenti a EES) e dei sistemi di controllo alla frontiera. Se anche gli aeroporti dovranno modificare la loro infrastruttura e i loro processi operativi e formare del personale, GE ritiene che questi costi debbano essere ripartiti tra tutti i Cantoni.

JU deplora che il rapporto esplicativo indichi unicamente che i Cantoni dovranno partecipare ai costi, senza tuttavia avanzare una stima degli importi. Troverebbe peraltro più opportuno che la Confederazione si facesse carico dell'insieme delle spese. Anche **VD** deplora che la Confederazione non partecipi a queste spese.

NE, TI e VS deplorano parimenti che i costi menzionati non siano quantificati e chiede che le autorità federali forniscano maggiori indicazioni al riguardo. **VS** sottolinea che per un Cantone con un aeroporto di piccole dimensioni le spese potrebbero ammontare a parecchi milioni di franchi ed essere difficilmente sopportabili.

VD attende ulteriori precisazioni in merito al materiale, agli allacciamenti e alle formazioni necessari.

Anche **SO** formula alcune osservazioni in merito alle conseguenze finanziarie per i Cantoni e chiede maggiori spiegazioni. Chiede in particolare che ci si astenga dalla prevista indennizzazione dei Cantoni per l'adeguamento dell'organizzazione e il finanziamento dei controlli alla frontiera presso gli aeroporti.

BL, NW e SO osservano che i Cantoni dovranno prevedere investimenti supplementari per lo sviluppo dei sistemi di controllo alle frontiere ed eventualmente anche per la formazione di personale debitamente qualificato.

Controlli sul territorio svizzero

La **CCPCS** sottolinea che l'EES sarà utile anche sul territorio svizzero contestualmente alla lotta contro le infrazioni del diritto in materia di soggiorno.

Secondo **GE** il sistema consentirà di accertare la partenza dei cittadini di Stati terzi, consentendo così di contenere il numero di persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Vorrebbe sapere quale Stato (Stato d'entrata o Stato di soggiorno) è responsabile per l'esecuzione dell'allontanamento delle persone in situazione irregolare e si fa carico delle spese di rimpatrio.

TI vede numerosi vantaggi nel sistema EES. Esso consentirà di identificare immediatamente le persone e di verificare la legalità del loro soggiorno. In questo senso costituirà un aiuto anche per le autorità di perseguimento penale. Anche l'**UCS** vede nell'EES uno strumento d'identificazione molto utile e atto ad agevolare la lotta al terrorismo e ad altri gravi reati.

Protezione dei dati

Asylex ritiene che i dati scambiati contestualmente all'EES siano di natura squisitamente personale e che in questo contesto non sia garantita una protezione dei dati sufficiente: non è indicato lo scopo della raccolta dei dati, la durata di conservazione è troppo lunga e numerose autorità hanno accesso ai dati. Chiede che nel diritto nazionale sia previsto un sistema di sicurezza per i dati personali rilevati ai sensi dell'articolo 43 del regolamento EES.

Il **PSS** chiede un netto miglioramento della protezione dei dati contestualmente alla trasposizione del regolamento EES e delle modifiche del CFS. Chiede che l'alta vigilanza sul rispetto della protezione dei dati venga potenziata, che la densità normativa sia accresciuta in maniera chiara e che siano acclamate le intersezioni con l'UE. Considera errato affidare alle istituzioni dell'UE l'alta vigilanza sul rispetto della protezione dei dati. Il diritto al rispetto della protezione dei dati personali è menzionato unicamente con riferimento all'EES, non invece agli altri sistemi informatici. Propone il seguente complemento ai sensi di un complemento all'articolo 10 del regolamento EES:

Art. 103c cpv. 6 (nuovo) AP-LStr

⁶ Ciascuna autorità competente provvede affinché l'inserimento, il trattamento e la consultazione dei dati nell'EES siano proporzionati agli obiettivi perseguiti e unicamente finalizzati allo svolgimento dei compiti delle autorità competenti. Provvede altresì a preservare la dignità umana e l'integrità delle persone di cui sono richiesti i dati e a tutelare queste persone da qualsiasi discriminazione.

Asylex si chiede quale livello di protezione dei dati debba essere garantito: quello della Svizzera o quello dell'UE? Delle due varianti predilige la seconda.

VD costata che le lettere a-k dell'articolo 103e rappresentano punti cruciali in materia di protezione dei dati e chiede basi legali chiare e rigorose (art. 9 e 10 del regolamento EES). Le autorità devono avere accesso unicamente ai dati pertinenti. VD propone inoltre che soltanto le autorità in materia di migrazione abbiano accesso all'elenco delle persone in situazione irregolare (lett. k).

Il **PSS**, considerando insufficiente la densità normativa in tema di *prevenzione, individuazione e investigazione di reati di stampo terroristico e di altri reati gravi*, propone il complemento seguente:

Art. 103c cpv. 4 e 5 AP-LStr

⁴ ... o altri reati gravi, sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno tre anni nel massimo o con una pena più elevata: ...

⁵ ... del regolamento EES. Hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 7 della legge Schengen sulla protezione dei dati del ... (LSPD). La LSPD è applicabile per analogia anche con riferimento agli obblighi degli organi federali e dei responsabili del trattamento, ai diritti della persona interessata, alla vigilanza e all'assistenza amministrativa nei riguardi di autorità estere.

Conservazione e cancellazione dei dati

ASM e **CDDGP** ritengono che una durata di conservazione di tre anni sia un po' corta. Ritengono inoltre che si dovrebbero prelevare le impronte delle dieci dita e non soltanto di

quattro dita come previsto. Anche **GR** considera troppo breve la durata di conservazione di tre anni prevista all'articolo 34 del regolamento EES.

Il **PSS** propone che i principi che reggono la conservazione e la cancellazione dei dati siano codificati a livello di legge. Ritiene inoltre opportuno prevedere espressamente il medesimo obbligo di cancellazione dei dati per quanto riguarda eventuali documenti della Svizzera connessi con queste collezioni di dati.

Responsabilità dello Stato

Il **PSS** propone di disciplinare le modalità della responsabilità statale per quanto riguarda le infrazioni all'EES e di completare conseguentemente le disposizioni esecutive relative all'EES (art. 103e AP-LStr):

Art. 103e lett. I (nuova) AP-LStr

I. le modalità relative alla responsabilità della Confederazione per i danni dovuti a infrazioni dell'EES.

Acclaramento dei diritti dei richiedenti l'asilo

Asylex chiede che nel testo di legge o nel commento venga indicato che l'esistenza di un dossier in **EES** non osta al diritto di presentare una domanda d'asilo e di beneficiare di una procedura corretta in Svizzera (art. 60 del regolamento EES).

2.4 Risultati riguardanti l'NFP

AG, NE, PSS e GE aéroport accolgono favorevolmente l'**NFP**. **AG** considera l'**NFP** un complemento importante quanto necessario per la Svizzera, giacché consente di applicare una procedura più rapida nei riguardi di questi viaggiatori e lascia così più tempo alle autorità per i casi «problematici». **GE aéroport** è addirittura del parere che occorra ampliare i diritti di accesso all'**NFP** per le autorità di perseguimento penale. Si mette peraltro a disposizione per eventuali studi su questo tipo di progetto.

Il **PSS** ritiene che, per motivi di protezione dei dati, occorra disciplinare anche per questo sistema d'informazione le modalità d'esercizio dei diritti d'informazione dei cittadini interessati di Stati terzi e il diritto d'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei propri dati.

Il **CP** trova che il programma di snellimento delle formalità per i visitatori frequenti è un'innovazione utile ed esente da effetti negativi sulla sicurezza.

Il **PPD** è fondamentalmente favorevole all'introduzione del sistema EES e dell'**NFP**. Ritiene che in questo modo i controlli alla frontiera saranno più efficaci e pertanto maggiormente focalizzati sulla lotta alla migrazione illegale.

Economiesuisse plaude alla possibilità di un **NFP**. Lo statuto di viaggiatore registrato deve beneficiare in particolare ai partner d'affari stranieri di imprese svizzere, che vengono di frequente in Svizzera per colloqui d'affari. Pertanto è opportuno che nelle proprie decisioni la SEM possa far confluire il parere delle imprese svizzere che hanno rapporti d'affari con i richiedenti.

Aerosuisse approva il progetto (compreso l'**NFP**). Ritiene che entrambi i progetti siano atti ad agevolare le formalità a fronte del crescente numero di passaggi del confine.

AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SO, TG, ZG, VS, PLR, ASM, CCPCS, CDDGP, Flughafen ZH e UCS approvano il progetto nel suo insieme e non formulano osservazioni particolari in merito all'NFP.

VS osserva con soddisfazione che il progetto consentirà di facilitare l'entrata e la partenza di determinate categorie di persone soggette all'obbligo del visto che tuttavia viaggiano regolarmente nello spazio Schengen.

VD è critico per quanto riguarda la delega a terzi nel quadro dell'NFP. In questo contesto potrebbero essere trattati dati sensibili come fotografie o profili della personalità, il che comporta dei rischi sotto il profilo della sicurezza in caso di delega a terzi.

BE e TI sono dell'avviso che a fronte del maggior fabbisogno di personale sia opportuno rimandare l'istituzione di un NFP.

3 Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz	CVP
Parti démocrate-chrétien	PDC
Partito popolare democratico	PPD
FDP.Die Liberalen	FDP
PLR.Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR.I Liberali Radicali	PLR
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP
Parti socialiste suisse	PSS
Partito socialista svizzero	PSS
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione Democratica di Centro	UDC

Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht	BVGer
Tribunal administratif fédéral	TAF
Tribunale amministrativo federale	TAF

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband	SGV
Association des Communes Suisses	ACS
Associazione de Comuni Svizzeri	ACS
Schweizerischer Städteverband	SSV
Union des villes suisses	UVS
Unione delle città svizzere	UCS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Verband der Schweizer Unternehmen

Fédération des entreprises suisse
Federazione delle imprese svizzere

economiesuisse

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / Le cerchie interessate

Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt

Fédération faïtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisse
Associazione mantello dell'aeronautica e dello spazio svizzeri

Aerosuisse

AsyLex

AsyLex

Centre Patronal

CP

Fédération des Entreprises Romandes

FER

Flughafen Zürich

Flughafen ZH

Flughafen Genf

GE aéroport

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

KKJPD

CCDJP

CDDGP

Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten

Conférence des commandants des polices cantonales
Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali

KKPKS

CCPCS

CCPCS

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter

Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire
Associazione svizzera dei magistrati

SVR

ASM

asm

Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden

Association des services cantonaux de migration
Associazione dei servizi cantonali di migrazione

VKM

ASM

ASM

* * *